

Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 15.07.2003

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la Polizia Urbana.

Oltre alle norme in esso contenute debbono osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dalla Autorità Comunale competente nonché gli ordini impartiti anche verbalmente, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, dagli organi di Pubblica Sicurezza nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria nel rispetto dei limiti e poteri loro attribuiti dalla Legge.

In tutti i casi ove il presente Regolamento prevede la necessità di richiedere ed ottenere un'autorizzazione, questa deve essere richiesta dagli interessati con istanza in bollo, nei confronti dell'autorità competente che emetterà la detta autorizzazione, altrettanto munita di bollo.

Sono ammesse le comunicazioni di inizio attività, in merito alle quali l'organo comunale preposto si riserva le verifiche dei requisiti dei soggetti o del diritto vantato dagli stessi, limitatamente a ciò che è contemplato nella Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Ispezioni

Il Sindaco, nell'esercizio di funzioni proprie o attribuite da norme speciali, potrà disporre ispezioni in luoghi pubblici aperti al pubblico e privati al fine di accertare l'osservanza e il rispetto delle norme del presente Regolamento.

Le ispezioni verranno eseguite a cura degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale o dal personale di altri Corpi di Polizia previsti dalla normativa ed in possesso delle qualifiche specifiche.

Sono altresì fatte salve tutte le ispezioni amministrative e giudiziarie previste dalla Legge 689/81 e dal C.P.P.

Art. 3
Obbligo di cessazione del fatto abusivo e di ripristino dello stato di fatto

L'accertamento di violazioni al presente Regolamento importa per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo nonché di ripristinare, ove possibile ed a proprie spese, lo stato dei luoghi anteriore alla commessa violazione.

In difetto provvederà il Responsabile del Servizio comunale competente preposto od il Sindaco, entrambi con atti opportuni, con facoltà di rivalsa per le spese a carico del responsabile dell'illecito.

Qualora l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o potenziale nocimento per persone o cose e il trasgressore non provveda alla immediata rimozione dell'ostacolo o del pericolo, si provvederà alla eliminazione d'ufficio, addebitando le spese a carico dello stesso trasgressore o responsabile in solido fatta salva la sanzione pecuniaria relativa alla commessa violazione.

Nei casi in cui all'invito legittimo delle autorità predette, non segua puntuale adesione da parte del soggetto responsabile, oltre al diritto di rivalsa è altresì prevista la responsabilità penale di cui all'art. 650 del C.P.

Art. 4
Violazione commessa dal minore e dall'incapace

In caso di violazione al presente Regolamento commessa da soggetto minore d'età, della violazione rispondono i genitori esercenti la potestà o coloro che erano tenuti alla sorveglianza dello stesso, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto o che lo stesso evento sia avvenuto contro la propria volontà.

Qualora il trasgressore sia incapace e sempre che non si tratti di incapacità preordinata o derivante da sua colpa, risponde del fatto chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 5
Principi generali in materia di sanzioni amministrative

Sono fatti salvi i principi generali di cui alla Legge 24. 11. 1981 n. 689 e sue modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne la disciplina e la quantificazione delle sanzioni pecuniarie, il presente Regolamento soggiace alla normativa stabilita dal D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16.1.2003, quest'ultima integrata dalla Circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (direzione centrale delle autonomie) del Ministero dell'Interno, datata 14.3.2003.

La misura della pena pecuniaria a carico dei trasgressori, in merito alle violazioni delle norme del presente Regolamento, viene pertanto commisurata in seno ad ulteriore apposito Regolamento per l'Accertamento e l'Applicazione delle sanzioni, entro il limite minimo e massimo da Euro 25,00 ad Euro 500,00, approvato dal Consiglio Comunale.

Il suddetto Regolamento ha efficacia, oltre che per le ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti di Settore, anche per le norme qui contenute.

Art. 6
Ambito di efficacia spaziale

Il presente Regolamento trova applicazione nell'intero territorio Comunale.

TITOLO II
DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I
DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7
Nozione di suolo pubblico

Con l'espressione suolo pubblico si intendono i luoghi o i suoli di dominio pubblico, quelli gravati da servitù ad uso pubblico, comprese le gallerie, i sottopassi, i portici con relativi spazi interpilastrati, i fornici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade. E' altresì considerato suolo pubblico la superficie privata non esclusivamente recintata e, quindi, soggetta ad uso pubblico.

Art. 8
Occupazione suolo pubblico

Qualsivoglia occupazione del suolo pubblico, ancorché temporanea, occasionale, giornaliera o esente da tributo, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità comunale competente, fatte salve le norme di cui al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualora vigente ed approvato per il territorio comunale.

Art. 9
Carico e scarico mobili

Il carico e scarico di cose mobili per traslochi o trasferimenti di abitazione è vietato senza il preventivo permesso di occupazione di suolo pubblico da parte dell'autorità di cui all'art. 8, qualora rechi intralcio alla circolazione stradale, avvenga tramite la collocazione di autoveicoli in zone inibite alla sosta o comunque si realizzi con lo stazionamento di veicoli od attrezzature logistiche sul suolo pubblico per gli anzi detti motivi.

Art. 10

Tende solari

Il collocamento delle tende solari dovrà essere preventivamente permesso dall'organo comunale competente e per legge titolato.

Le tende solari sporgenti su spazio pubblico dovranno essere munite di armature mobili di metallo e avere il bordo inferiore ad una altezza non minore di mt. 2.20 dal suolo, altezza soggetta a modifica qualora l'installazione insista sulla sede carrabile dei veicoli.

La sporgenza della tenda sarà di volta in volta determinata dal Comune per tramite dell'organo competente.

Art. 11

Sporgenza e altezza degli infissi

L'esposizione degli infissi, insegne vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è subordinata al permesso del personale comunale competente.

Lo stesso organo, mediante l'atto di concessione detta le eventuali prescrizioni, caratteristiche e la sporgenza degli stessi.

Art. 12

Manomissione e danneggiamenti del suolo pubblico

E' vietato senza preventiva autorizzazione dell'autorità comunale preposta manomettere il suolo pubblico, alterarne lo stato in qualsiasi modo, infiggere pali o altri oggetti e comunque danneggiarlo.

I soggetti autorizzati sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la manomissione o l'occupazione, al ripristino del manto della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di inadempienza o ritardo il Comune, tramite il personale preposto, provvederà d'ufficio addebitando le relative spese agli inadempienti, impregiudicata la sanzione pecuniaria.

Art. 13

Occupazione di suolo pubblico e sottosuolo con condutture di energia elettrica, del gas e con linee telefoniche

Fatte salve le norme di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, per sottosuolo stradale e per distributori di carburante, l'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico per il collocamento o riparazione di condutture di energia elettrica e del gas, nonché l'impianto o riparazione di linee telefoniche, è concessa a seguito di regolare domanda e nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari, nonché in conformità alle prescrizioni a condizioni dettate dal personale comunale preposto.

Il concessionario è obbligato ad eseguire a sua cura e onere tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni causati dall'esecuzione dei lavori.

Durante le esecuzioni dei lavori i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni eventualmente dettate dall'organo comunale suddetto il quale dovrà essere informato relativamente al giorno di inizio dei lavori, al luogo di esecuzione e alla durata degli stessi mediante comunicazione scritta da inviarsi al Comando Polizia Municipale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'opera, salvo urgenza motivata da comunicare in ogni caso nel momento in cui abbiano inizio lavori di manutenzione o di riparazione.

Il concessionario è obbligato a rimuovere temporaneamente a sue cure e spese, le condutture e gli altri infissi quando lo richiedano esigenze di pubblico servizio per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazioni, tinteggiatura e qualsiasi altro lavoro tra quelli privati.

Le condutture, le tubazioni e gli impianti dovranno essere sostituite o riparate a giudizio del Sindaco quale autorità di P.S., quando non presentino più sufficienti garanzie di isolamento o comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, secondo quanto accertato dal Competente Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 14
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Impregiudicata l'osservanza delle Ordinanze comunali in materia delle norme del Nuovo Codice della Strada, le operazioni di carico e scarico delle merci che richiedano l'appoggio delle stesse sulla pubblica via debbono avvenire nelle zone appositamente regolamentale o previo preventiva autorizzazione dell'organo competente.

Esse non debbono recare intralcio al traffico e danni alla pavimentazione stradale.

Le operazioni di carico e scarico delle merci debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e in modo da assicurare il libero transito.

Deve essere altresì evitato ogni danno al suolo pubblico.

Art. 15
Esposizione di merce all'esterno di negozi

Fatte salve le norme del Regolamento d'Igiene nonché ogni altra disposizione vigente in materia di igiene pubblica e tutela degli alimenti, l'esposizione di merci o derrate all'esterno di negozi è vietata laddove ostino condizioni di viabilità o di decoro. L'esposizione, se insistente su suolo pubblico, deve essere autorizzata preventivamente dall'autorità di cui all'art. 14, in eventuale esenzione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ove trovi applicazione la disposizione prevista del P.I.R. – Progetto Integrato di Rivitalizzazione adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 29.05.2001

Art. 16
Modalità in caso di pioggia

In caso di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e debbono essere levati i tavolini e le sedie dai marciapiedi, salvo autorizzazione dell'autorità comunale quando non sussistano disagi alla collettività.

Art. 17
Collocazione di cartelli, frecce e simili

La collocazione di cartelli, segnali di indicazione e simili nell'ambito del territorio Comunale ancorchè non insistenti sul suolo pubblico ma visibili da strade pubbliche, è subordinata a preventiva autorizzazione dell'autorità comunale competente.

E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere gli stessi nel termine indicato nell'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni impartite dalla predetta Autorità.

Art. 18
Scarichi accidentali

Nel caso in cui il carico di un veicolo venga accidentalmente a cadere, anche solo in parte, sulla via, dovranno essere attuate, a cura dei responsabili e senza indugio le occorrenti operazioni di pulizia e di sgombero.

In difetto provvederà il Comune d'ufficio, addebitando le relative spese ai responsabili.

CAPO II
NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 19
Insudiciamento del suolo pubblico

E' vietato insudiciare il suolo pubblico con qualsiasi sostanza solida o liquida nonché gettarvi, depositarvi o lasciarvi cadere immondizie, rottami, animali morti, pezzi di carta, bucce di verdura o frutta, rifiuti in genere e qualsivoglia oggetto che lo occupi, ingombri o lordi.

Le immondizie, i rifiuti, i residui degli usi domestici e dei pubblici esercizi debbono essere depositati esclusivamente all'interno e non accanto agli appositi contenitori e raccolti entro borse o sacchetti idonei a evitarne la dispersione.

Nel caso di abbandono e scarico di rifiuti sul suolo pubblico, concorre nella responsabilità chi ha affidato il trasporto o la smaltimento del materiale senza avere preventivamente accertato l'idoneità e la liceità del luogo dello scarico, sì da evitare che quest'ultimo avvenga in luogo pubblico.

Art. 20

Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

I proprietari di cani e di altri animali o coloro che li abbiano ricevuti in custodia sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dagli animali ai marciapiedi, ai passaggi pedonali, ai tappeti erbosi, ai viali dei giardini pubblici, nonché alle vie classificate quali aree pedonali urbane o zone a traffico limitato.

Art. 21

Pulizia dei portici, scale orti e giardini

I proprietari di aree soggette al pubblico passaggio debbono mantenerle pulite e sgombre da qualsiasi materiale.

Negli edifici di ogni genere, all'interno dei cortili, portici e nei terreni compresi nei centri abitati è vietato ammassare immondizie e rifiuti in genere, nonché permettere l'indiscriminata crescita di erbacce e sterpaglie che permettano il proliferare di animali o la sussistenza di inconvenienti igienici.

I portici, i cortili, le scale, gli anditi e ogni altro accessorio o pertinenza degli edifici dovranno essere mantenuti in stato di pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini.

I proprietari di terreni, fondi, orti e giardini compresi nell'abitato dovranno curare il decoro e la pulizia degli stessi ambiti.

Art. 22

Neve e gelo sui marciapiedi

I proprietari di immobili, i titolari di pubblici esercizi, i privati e gli enti interessati, in caso di neviccate dovranno sgomberare dalla neve i marciapiedi antistanti le loro proprietà o, ove non esista marciapiede, una corrispondente striscia di suolo pubblico larga almeno un metro dal filo perimetrale della fabbricazione.

In tempo di gelo dovranno altresì spandervi segatura, sabbia o altro materiale antisdrucchiolevole, curare la rottura dei ghiaccioli e evitare lo spandimento di acqua che sia poi oggetto di congelamento.

Tali obblighi incombono anche nei confronti dei concessionari di aree pubbliche per il tratto di area di larghezza di almeno mt. 1.50 circostante quella oggetto di concessione.

In caso di neviccate notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore 10.00 del mattino.

CAPO III

STRADE, VIALI, GIARDINI, MONUMENTI, EDIFICI

Art. 23

Atti vietati sul suolo pubblico

E' vietato sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli ingressi, sui davanzali e sui muri di cinta di edifici pubblici e privati.

E' vietato altresì d'arrampicarsi e di salire sugli alberi, sui monumenti e di sdraiarsi sui gradini degli stessi.

E' altresì vietato senza permessi del Sindaco, disegnare il suolo pubblico ed invitare sia pure tacitamente la dazione di offerte.

Art. 24
Giuoco sulla pubblica via

E' vietato fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni giuoco per il quale sia necessaria la corsa e il lancio di oggetti.

Art. 25
Atti vietati nei giardini pubblici

Nei giardini e luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, sfrondare alberi, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e comunque recar danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi se non palesemente destinati a passeggiata o luogo di svago e ritrovo.

Nei giardini inoltre è vietato introdurre qualsiasi animale ad eccezione dei cani purchè custoditi da persona idonea. In taluni casi esplicitati da segnaletica verticale all'uopo collocata, non sono ammessi i cani.

I cani, in ogni caso, dovranno essere condotti e tenuti al guinzaglio e non dovranno essere lasciati circolare sugli spazi erbosi. Questi, inoltre, dovranno indossare museruola se trattasi di cani di indole aggressiva o comunque feroce.

E' vietato danneggiare, lordare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali, nonché smuovere paletti di sostegno o qualsiasi oggetto posto a protezione delle aiuole.

E' infine vietato circolare con veicoli diversi dai velocipedi, salvo che pure questi ultimi non siano ammessi a fronte di segnaletica esplicita appositamente collocata.

Art. 26
Fontane pubbliche

Sono vietate le abluzioni nelle vasche pubbliche e fontane pubbliche.

E' vietato gettare nelle stesse qualsiasi sostanza solida o liquida.

Presso le fontane è altresì vietato lavare veicoli o animali.

Art. 27
Aree e zone vietate all'accesso dei cani

E' vietato l'ingresso e l'accesso ai cani e a qualsiasi altro animale nelle aree pubbliche adibite a giuochi per bambini e all'uopo appositamente attrezzate nonché in tutte le zone che l'autorità comunale competente avrà individuato con espressa ordinanza. La norma non si applica per i cani tenuti al guinzaglio.

Art. 28
Divieto di distribuzione di volantini, opuscoli o simili

Nelle pubbliche vie e piazze e davanti alle scuole ed edifici pubblici, è vietata la distribuzione di volantini e opuscoli di qualsiasi genere e di qualsiasi materiale pubblicitario, senza il preventivo permesso dell'organo comunale preposto.

E' altresì vietata, senza preventivo permesso dell'autorità comunale competente la collocazione di volantini, opuscoli, fogli e simili nel parabrezza esterno degli autoveicoli, salvo che ciò avvenga in forza di una normativa nazionale che ne ammetta esplicitamente la possibilità.

In mancanza di permesso comunale i volantini e gli opuscoli di cui al presente articolo saranno rimossi dal personale comunale.

Art. 29
Striscioni pubblicitari

La collocazione di tele con iscrizioni a fini pubblicitari da collocarsi trasversalmente nelle vie è subordinata ad autorizzazione del personale comunale preposto.

Art. 30
Pubblicità sonora

Qualsiasi forma di pubblicità sonora è subordinata al preventivo permesso del personale comunale competente, impregiudicata la corresponsione del relativo tributo.

E' vietata la pubblicità sonora in prossimità di Ospedali, Casa di Cura e di luoghi di riposo delle persone appositamente segnalati.

E' altresì vietata prima delle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 22.00.

Essa deve essere eseguita comunque in modo tale da non turbare la pubblica quiete.

Art. 31
Collocazione di addobbi, festoni, luci, luminarie

E' vietata senza preventivo permesso dell'organo comunale preposto, la collocazione nelle pubbliche vie e piazze di festoni, luci, addobbi, luminarie e simili, salvo le prescrizioni impartite ai sensi del successivo articolo 45.

Art. 32
Custodia dei veicoli

E' vietata sul suolo pubblico la custodia dei veicoli in difetto di autorizzazione dell'autorità comunale. La disciplina delle tariffe è eventualmente stabilita dall'organo competente.

Art. 33
Spettacoli aperti al pubblico

Qualsiasi forma di spettacolo lungo le Vie pubbliche ancorché occasionale e gratuito è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'autorità comunale competente, a qualunque scopo esso sia predestinato.

Art. 34
Divieto di arresto di veicoli con motore acceso

Nelle Vie del centro abitato l'arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire con motore spento, fatte salve le norme sulla circolazione stradale relativamente alla disciplina sulla sosta dei veicoli.

Si intende prolungato l'arresto eccedente i centoventi (120) secondi.

Nelle vie e nelle piazze e zone di maggior transito pedonale tale limite è ridotto a sessanta (60) secondi.

Tali vie verranno individuate dalla Giunta Municipale su proposta del Comando di Polizia Municipale.

Deve altresì avvenire con motore spento l'arresto dei veicoli fermi in attesa al passaggio a livello.

Le presenti disposizioni non si applicano in caso di arresto ai semafori e incroci ove il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti.

TITOLO III
DEI CANTIERI EDILIZI E DEI LAVORI SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 35
Omesso cartello sul luogo dei lavori

Il responsabile del cantiere deve collocare sul luogo dei lavori, in modo ben visibile, un cartello recante il nome del direttore dei lavori, del progettista, del committente, dell'impresa esecutrice delle opere, nonché gli estremi del titolo amministrativo in forza del quale le stesse vengono eseguite.

Art. 36

Obbligo di esibire il provvedimento amministrativo legittimante l'esecuzione dell'opera

Il responsabile del cantiere ha l'obbligo di esibire agli Agenti di Polizia Municipale ed a tutti gli organi di controllo titolati dalla Legge, l'atto amministrativo in forza del quale vengono realizzate le opere in corso.

Tale atto deve essere ostensibile presso il cantiere stesso.

Art. 37

Divieto di getto di materiale di demolizione dai ponti di servizio

E' vietato il getto dai ponti di servizio di materiale di demolizione e altri.

E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni e le cautele di cui al vigente Regolamento Edilizio, oppure inserite nelle autorizzazioni comunali per la collocazione di ponteggi sulla pubblica strada.

Art. 38

Cautele

Durante l'esecuzione dei lavori il responsabile del cantiere deve adottare tutte le provvidenze atte ad evitare la diffusione di polveri e a garantire l'incolumità di persone e cose.

Art. 39

Obbligo di recinzione del cantiere

Prima dell'inizio dei lavori il cantiere dovrà essere, a cura del responsabile, recintato con idoneo stecco, secondo le modalità che verranno dettate dal personale comunale preposto, in sede di rilascio del provvedimento.

Sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni di cui al vigente Regolamento Edilizio.

Art. 40

Interruzione circolazione stradale per lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione di lavori si renda necessaria l'interruzione, sia pure limitatamente a qualche ora del giorno, della circolazione stradale, è fatto obbligo all'impresa esecutrice delle opere di darne tempestiva comunicazione al Comune e ottenere il preventivo consenso.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere a suo onere e cura alla collocazione dell'idonea segnaletica prevista nell'atto autorizzativo.

In situazioni di contingibilità e comprovata urgenza l'interessato potrà provvedere alla temporanea interruzione della circolazione informando tempestivamente il Comando di Polizia Municipale od altro organo di polizia competente per territorio.

TITOLO IV

ORDINE, DECORO E QUIETE PUBBLICA

CAPO I

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

Art. 41

Obbligo di condurre i cani al guinzaglio

E' fatto obbligo ai proprietari o affidatari di cani di condurli al guinzaglio.

Art. 42

Divieto di condurre cani al guinzaglio da parte di ciclisti e motociclisti

E' vietato ai ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti di condurre cani al guinzaglio mentre si trovano alla guida dei predetti veicoli.

Art. 43

Animali pericolosi

E' vietato nell'ambito del territorio pubblico Comunale, tenere animali feroci e comunque pericolosi per la pubblica incolumità, senza preventiva autorizzazione del Sindaco, sentito il parere degli organi di vigilanza veterinaria dell'A.S.L. competente.

E' altresì vietato condurre per la pubblica via, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale competente, animali non domestici diversi da quelli indicati nelle norme del Codice della Strada.

Art. 44

Animali incomodi al pubblico transito

E' vietato far circolare o lasciare vagare, senza permesso, qualsiasi animale, anche domestico, che possa tornare incomodo alla circolazione stradale. E' altresì vietato condurre animali, compresi i cani, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e loro pertinenze.

CAPO II

NORME PARTICOLARI

Art. 45

Funzioni in luogo pubblico

Fatta salva l'eventuale applicazione di norme penali, le funzioni in luogo pubblico di qualsiasi natura, debbono essere autorizzate dalle Competenti Autorità e svolgersi in modo ordinato e tale da non pregiudicare l'incolumità della circolazione. In caso di funzioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, sarà sufficiente una comunicazione alla predetta autorità comunale.

I promotori e gli organizzatori debbono scrupolosamente osservare le disposizioni loro impartite dal Sindaco.

Art. 46

Operazioni moleste

E' vietato senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, di compiere nei luoghi pubblici o gravati da servitù di uso pubblico, operazioni reputate a insindacabile giudizio del Sindaco moleste, incommode o pericolose, senza adottare idonee cautele.

E' altresì vietato esporre, senza la necessaria precauzione, oggetti che possano recare pericolo o cagionare danno.

Art. 47

Annaffiamento

E' vietato annaffiare vasi o procedere alle pulizie di balconi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.

Art. 48

Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere

In caso di pioggia e comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti di veicoli debbono moderare la velocità, tenere un'andatura di marcia e all'occorrenza fermarsi sì da evitare di inzaccherare persone che circolano sulla pubblica via.

Art. 49

Oggetti verniciati di fresco

Gli oggetti tinti o verniciati di fresco dovranno essere tenuti coperti verso i luoghi di pubblico passaggio e sino a che non siano ben asciutti. In alternativa potranno essere collocati cartelli segnalatori o barriere di dimensioni conformi alle dimensioni degli oggetti verniciati.

Art. 50

Cautele da adottarsi in caso di riparazioni di tetti e sgombero neve

In caso di riparazione di case, muri e tetti nonché di sgombero della neve dagli stessi, balconi o davanzali, i proprietari debbono collocare appoggiandoli alle facciate delle case segnali visibili o, se il caso lo richiede, idonei steccati.

I balconi e i davanzali debbono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via in modo tale da non recare molestia ai passanti.

Art. 51

Battitura tappeti

E' vietato scuotere o battere dalle finestre e balconi che si affacciano sulla pubblica via tappeti, suppedanei, stuoie e ogni altro effetto lettericcio domestico e personale in genere.

Tali operazioni, quando eseguite da finestre o balconi verso cortili interni, dovranno effettuarsi nel rispetto dei lassi temporali indicati dai Regolamenti Condominiali e comunque in orari tali da non costituire disturbo alla quiete ed al riposo delle persone.

Art 52

Pulizia dei locali pubblici, cortili, strade, balconi

La pulizia di locali pubblici, cortili, strade deve avvenire previo innaffiamento del suolo in modo da evitare il sollevamento di polvere.

Durante le operazioni di pulizia di balconi che si affacciano sulla pubblica via, i proprietari dovranno adottare tutte le cautele idonee ad evitare imbrattamento o molestia ai passanti.

Art. 53

Lancio di oggetti

E' vietato lanciare o gettare qualsiasi sostanza, solida o liquida nonché qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito specie se inquinante o nociva alla salute pubblica.

Art. 54

Pozzi, cisterne e similari

I pozzi, le cisterne e simili dovranno essere muniti di un parapetto dell'altezza non inferiore a cm. 90 (novanta) se situati in luogo ove sia libero accesso al pubblico e dovranno avere le aperture difese da sportelli.

Art. 55
Protezione dei fori sotterranei

E' vietato lasciare aperti i fori dei sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 (novanta) e senza protezione di telaio o grata.

I pozzi, le cisterne, gli stagni, le fontane e simili dovranno avere le aperture e le sponde munite di parapetto con idonea chiusura o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale di qualsiasi specie.

Art. 56
Cautele contro la caduta di oggetti

I vasi di fiori nonché qualsiasi altro oggetto mobile collocato su finestre, balconi., terrazzi, sporti o vani delle aperture delle case verso la pubblica via o verso cortili, debbono essere convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta.

CAPO III
DEL DECORO DELLE PERSONE DEGLI EDIFICI

Art. 57
Divieto di soddisfare esigenze corporali fuori dei luoghi deputati

Nei centri abitati è vietato soddisfare alle occorrenze naturali fuori dai luoghi a tal fine opportuni e disponibili, tenuto conto che gli esercizi pubblici sono sempre muniti di servizi igienici.

Art. 58
Luoghi di decenza

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo, guastare gli orinatoi o servizi igienici pubblici eventualmente installati nel territorio comunale.

Art. 59
Manutenzione degli edifici

I proprietari di edifici privati debbono mantenere in buono stato di conservazione le rispettive proprietà e relative pertinenze.

I proprietari di fabbricati debbono altresì provvedere al restauro dell'intonaco e alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate esterne e degli infissi ogniqualvolta ciò si renda necessario per il decoro dell'edificio.

Essi hanno inoltre l'obbligo di estirpare l'erba lungo l'intero fronte del fabbricato o muro di cinta, al fine di evitare l'ingombro dei marciapiedi e del suolo pubblico.

L'organo comunale preposto potrà ordinare i necessari interventi a tutela della incolumità pubblica.

Art. 60
Manutenzione canali di gronda

I proprietari di fabbricati debbono mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire lo stillicidio sulla pubblica via. Ove siano mancanti il proprietario è tenuto ad installarli.

I canali suddetti debbono avere ampiezza sufficiente a convogliare e scaricare le acque nella rete privata o comunale.

L'organo comunale preposto potrà ordinare i necessari interventi a tutela della incolumità pubblica.

Art. 61
Manutenzione delle insegne

Le insegne, le tende, i serramenti e simili debbono essere conservati puliti e decenti.
L'organo comunale preposto potrà ordinare le necessarie riparazioni e, se il caso l'eventuale sostituzione.

Art. 62
Divieto di affiggere stampati sui muri esterni degli edifici

Sui muri esterni e sulle colonne di stabili pubblici e privati non possono essere affissi stampati e manoscritti senza la preventiva autorizzazione del personale comunale competente.

Art. 63
Rami protesi sulla pubblica via

I proprietari di piantagioni debbono recidere i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.
Debbono inoltre regolare e curare le siepi vive evitando che le stesse danneggino o restringano la strada o il marciapiede.
L'organo comunale preposto potrà ordinare i necessari interventi a tutela della incolumità pubblica.

Art. 64
Lavaggio di panni

Fuori dai locali privati non è ammessa il lavaggio di biancheria, panni, abiti e simili.

Art. 65
Concimazioni di giardini e orti

All'interno dell'aggregato urbano è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste a sfavore del vicinato o della collettività.

Nelle zone suburbane e rurali la concimazione suddetta è subordinata alla normativa vigente sul tema dell'ecologia ed ambiente.

CAPO IV

**DELLA TUTELA DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
RUMOROSE**

Art. 66
Atti contrari alla quiete pubblica

Sono vietati tutti gli atti contrari alla quiete pubblica.

Si reputano tali gli schiamazzi, l'eccessivo uso di strumenti musicali, i canti, gli alterchi, le grida, e qualsiasi atto di molestia in luoghi pubblici e aperti al pubblico sia in tempo diurno che notturno.

E' inoltre vietata, impregiudicata l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia, qualsiasi forma di inquinamento acustico correlata al traffico veicolare, al rumore industriale, al traffico aereo, eccedente i livelli di rumorosità consentiti dalle norme e direttive vigenti.

Art. 67
Abuso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene, fischi e di qualsiasi altro strumento sonoro che cagioni disagio alla collettività.

I proprietari di apparecchi antifurto sono tenuti a curare la manutenzione degli stessi, conservandone lo stato di efficienza nonché ad adottare tutte le misure tecniche atte ad evitare ingiustificate e prolungate emissioni di rumori.

Art. 68
Suono delle campane

E' vietato l'abuso del suono delle campane.

Il suono delle campane non è consentito dalle ore 21.00 alle ore 06.00 salvo per l'annuncio di funzioni religiose o per il funzionamento dell'orologio ad esse collegato, secondo le consuetudini locali riconosciute dal Sindaco.

Art. 69
Rumori nelle case

E' vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato nonché uso eccessivo di strumenti musicali sonori e simili **dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00.**

Art. 70
Uso di apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi

Nei pubblici esercizi, i canti, l'uso di strumenti musicali, nonché atti a riprodurre suoni devono essere preventivamente consentiti dall'autorità comunale competente che ne detterà le prescrizioni reputate necessarie.

La tonalità del suono deve comunque essere moderata e tale da non disturbare i clienti, gli occupanti abitazioni vicine e la quiete pubblica.

Nel caso di audizioni chi si propaghino all'esterno, esse debbono venire interrotte dalle ore 23.00 salvo non sia diversamente stabilito dall'autorità comunale competente con proprio espresso provvedimento.

Art. 71
Cantanti, suonatori ambulanti, saltimbanchi, giocolieri e simili

Fatte salve eventuali disposizioni normative specifiche che disciplinino la materia, i cantanti, suonatori ambulanti e simili non potranno esercitare il loro mestiere nelle vie, piazze od altri luoghi, salvo autorizzazione dell'autorità comunale competente.

L'esercizio di tale mestiere è comunque sempre vietato davanti alle scuole in periodo scolastico, davanti alle chiese ed edifici pubblici e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico dopo le ore 22.00 salva diversa autorizzazione rilasciata dalla suddetta autorità comunale.

Art. 72
Animali molesti

All'interno delle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini e simili è vietato tenere animali che rechino disturbo alla pubblica quiete.

I proprietari e affidatari dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi ultimi alla quiete e al riposo delle persone, saranno diffidati affinché adottino tutte le misure necessarie per evitare disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Nel caso di recidiva, ai proprietari o affidatari verrà ordinato, a cura del Sindaco, di allontanare l'animale fonte del disturbo, previa ispezione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.

Art. 73
Bande e fanfare

Le esibizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di bande e fanfare debbono essere preventivamente autorizzate dall'autorità comunale competente.

Art. 74
Rumori molesti prodotti da veicoli

Fatte salve le norme di cui al Nuovo Codice della Strada nonché quelle di cui alle leggi speciali in materia di circolazione stradale, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare qualunque rumore molesto in qualsiasi modo causato.

E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.

I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare propagazione del suono all'esterno.

Art. 75
Manifestazioni sportive

Le manifestazioni sportive, le prove a queste finalizzate, le gare di qualunque genere, debbono essere debitamente autorizzate dalle Competenti Autorità e debbono svolgersi nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.

Durante l'esecuzione delle stesse, abbiano esse natura terrestre, aerea o fluviale, debbono essere comunque evitati rumori che possano costituire incomodo o molestia alla quiete pubblica.

Nel caso di manifestazioni sportive aeree o acrobatiche nonché durante lo svolgimento di prove ad esse preordinate, deve essere evitato il sorvolo di ospedali e case di cura, sì da evitare pregiudizio per la quiete e il riposo dei degenti.

Le gare e le prove tecniche finalizzate a manifestazioni sportive debbono essere interrotte, salva diversa autorizzazione dell'autorità competente, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00.

Concorrono nelle violazioni anche i responsabili della manifestazione salvo provino di aver potuto impedire il fatto.

Art. 76
Carico e scarico materiale causante rumore

Il carico o scarico di materiale che possa produrre rumore deve avvenire adottando ogni cautela idonea a evitare il pregiudizio in capo alla pubblica e privata quiete.

Le predette operazioni sono comunque sempre vietate, salvo permesso da parte del Sindaco, prima delle ore 07.00 e dopo le ore 21.00.

Art. 77
Esercizio di mestieri, arti e industrie

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria deve adottare ogni cautela per evitare molestie o incomodo agli abitanti vicini.

L'accertamento della natura dei rumori deve avvenire a cura del Servizio della A.S.L. competente e dai tecnici Comunali, previo reclamo degli interessati o d'ufficio.

Il Sindaco sulla scorta delle risultanze degli eseguiti rilievi, può con proprio provvedimento da notificare agli interessati, subordinare l'esercizio delle predette attività alla eliminazione dei rumori stessi o limitare l'orario.

Art. 78
Autorizzazione all'esercizio di attività rumorose

L'esercizio di attività rumorose in immobili destinati a civile abitazione o siti nelle immediate vicinanze di questi ultimi è vietato, salvo autorizzazione da parte del Sindaco, sentita l'A.S.L. competente.

Si considerano rumorose le arti, i mestieri e industrie per l'esercizio dei quali si rendono necessari il costante e frequente utilizzo di motori o l'uso di strumenti manuali dai quali derivi incomodo a coloro che abitano i locali sovrastanti o vicini a quelli in cui vengono esercitate le predette attività.

L'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo dovrà essere richiesta dagli interessati all'Autorità Comunale, previa istanza in carta legale e indirizzata al Sindaco, la quale dovrà contenere le indicazioni delle macchine da installare, il tipo delle stesse, la potenza singola e complessiva, le dimensioni di ingombro dei macchinari, nonché la descrizione generale.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da una pianta schematica in scala 1 : 100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di mt. 50 (cinquanta) intorno al fabbricato o terreno occupato dal richiedente, nonché da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione.

Dovranno altresì essere indicate esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

L'autorità comunale competente, sentito il parere degli uffici previsti dalla norma, stabilirà se l'esercizio possa essere autorizzato prescrivendo eventuali condizioni e limitazioni.

Nel caso di successive modificazioni che si intendessero apportare agli impianti come sopra autorizzati, dovrà essere seguita la procedura di cui ai precedenti commi.

La concessione dell'autorizzazione suddetta avviene impregiudicati i diritti di terzi.

Art. 79

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione concessa a norma dell'art. 78 del presente Regolamento è revocata nei seguenti casi:

- 1) Quando si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
- 2) Ove non siano state rispettate le norme stesse o le prescrizioni particolari descritte caso per caso;
- 3) Ove siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

Art. 80

Prescrizioni particolari per l'impianto di macchinari

L'impianto di macchinari autorizzato ai sensi dell'art. 78 del presente Regolamento deve essere eseguito osservando le seguenti prescrizioni:

- 1) Deve essere evitato danno o molestia a terzi causa la propagazione del rumore, vibrazioni o scotimenti e immissioni varie;
- 2) Le macchine dovranno essere installate in modo tale da evitare vibrazioni o essere quantomeno dotate di dispositivi antivibranti;
- 3) Dovranno essere adottate a cura degli esercenti le attività di cui all'art. 78 del presente Regolamento tutte le provvidenze tecniche idonee a salvaguardare la quiete pubblica e privata.
L'autorità comunale che autorizza, a mezzo dei competenti servizi, potrà dettare, nell'interesse della quiete pubblica e privata, le prescrizioni reputate opportune.

Art. 81

Subingresso nell'esercizio

Chi subentra ad altri nell'esercizio di una attività di cui all'art. 78 del presente Regolamento è tenuto alla osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 82

Orario per l'esercizio delle attività rumorose

L'esercizio delle attività rumorose di cui all'art. 78 del presente Regolamento deve avvenire nel rispetto del seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

E' facoltà dell'autorità comunale stabilire diverse prescrizioni sotto il profilo temporale.

Art. 83
Ispezione degli esercizi

Il Sindaco ha la facoltà di disporre l'ispezione degli esercizi suddetti in ogni tempo.

Può altresì ordinare modificazioni o chiusura quando venga accertato che il loro funzionamento non corrisponda alle condizioni in forza delle quali venne concessa l'autorizzazione.

TITOLO V
DELLA SICUREZZA E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I
SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 84
Manutenzione dei tetti, cornicioni e simili

I tetti, i cornicioni, le gronde, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione al fine di evitare qualsiasi cadute di tegole, lastre, pietre, intonaci e altro materiale.

Art. 85
Costruzioni pericolanti

Nel caso di edifici minaccianti rovina, salva la eventuale applicazione della Legge Penale, il proprietario è tenuto ad attuare tempestivamente e senza ritardo tutte le provvidenze e cautele idonee a salvaguardare la pubblica incolumità nonché ad adottare le misure che verranno impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

In caso di inazione si provvederà d'ufficio con spese a carico dell'intimato inadempiente.

Art. 86
Illuminazione di porte, scale e anditi

I portici, le scale, gli anditi, gli ingressi nonché ogni altra località di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati durante il tempo notturno.

CAPO II
NORME PARTICOLARI

Art. 87
Minori

In luogo pubblico i minori di anni 6 (sei) debbono essere custoditi da chi ne esercita la potestà parentale o da idonei affidatari, tramite modi ed accorgimenti opportuni e fattivi, derivanti dall'obbligo della "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare rischi per i detti minori e di impedire loro azioni illecite o comunque dannose per sé stessi e per terzi.

Art. 88
Divieti vari

Ai fini di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- 1) Esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materie possano arrecare nocimento ai passanti;

- 2) Transitare con utensili e arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
- 3) Circolare con trampoli e similari che possano presentare rischio alle persone ed alla circolazione stradale;
- 4) Lanciare pietre, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danni o molestare le persone

Art. 89

Motori o apparecchi pericolosi

I motori e tutti gli apparecchi che presentino particolare pericolo debbono essere collocati, quando insistenti sul suolo pubblico, in appositi siti autorizzati dall'autorità comunale competente nei quali sia impedito l'accesso alle persone non autorizzate.

Art. 90

Esplosione di petardi

Lungo le strade, vie e piazze dell'abitato Comunale ed in ogni altro luogo destinato alla disputa di manifestazioni sportive nonché in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato far esplodere petardi, mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale competente con l'utilizzo di personale munito di titolo specifico.

TITOLO VI

DELLE SOSTANZE COMBUSTIBILI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVE

Art. 91

Produzione, trasformazione, deposito, vendita di sostanze esplosive, infiammabili, combustibili

La produzione, la trasformazione, il deposito, l'utilizzo e l'alienazione delle sostanze combustibili, infiammabili, esplosive debbono avvenire nello scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia.

L'esercizio delle predette attività è subordinata al rilascio di licenza da parte dell'autorità comunale competente che potrà essere negata qualora dagli accertamenti tecnici disposti, risultassero insufficienti condizioni di sicurezza o nell'eventualità le opere o previdenze imposte per adeguare i locali alle norme di cui alla vigente normativa, non fossero state eseguite dagli interessati.

Sono esclusi dalla licenza i depositi ad uso esclusivamente privato, necessari per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento che sono previsti da norme specifiche.

L'autorità comunale si esprime previo parere della Prefettura competente per territorio, specie se i materiali in argomento debbono osservare uno spostamento tramite trasporto da un luogo all'altro.

Art. 92

Obbligo di esibire il "Certificato di prevenzione incendi"

I titolari di industrie, opifici, laboratori, officine, depositi, magazzini ed esercizi di vendita che presentino pericolo di incendio o di esplosione dovranno essere muniti del "Certificato di prevenzione degli incendi" rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.

Dovranno altresì osservare le prescrizioni eventualmente impartite dalle Competenti Autorità.

Il "Certificato di prevenzione incendi" dovrà essere esposto in modo ben visibile, unitamente alla licenza rilasciata dall'autorità comunale e offerto in visione ogni qualvolta ne facciano richiesta Vigili del Fuoco, Agenti di pubblica Sicurezza.

Art. 93

Requisiti dei depositi e locali di vendita dei combustibili

I depositi e i locali di vendita di combustibili debbono essere ubicati al piano terreno degli edifici con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Sono di regola vietati nel centro abitato depositi e locali di vendita superiori a mq. 1.000 (mille).

E' consentita l'attivazione nel centro abitato di depositi e locali di vendita di minore entità a condizione che gli stessi siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, coperti a volta reale o cemento armato o laterizi armati, con pareti e soffitti di struttura incombustibile o efficacemente rivestiti con materiale resistente al fuoco.

Le aperture con locali di abitazione e con la gabbia delle scale debbono essere convenientemente protette. L'autorità comunale competente si riserva la facoltà di imporre tutte le prescrizioni che avrà reputato opportune per la tutela di persone o cose, secondo le norme nazionali o regionali in materia.

Art. 94

Detenzione di combustibili in edifici residenziali

Nelle private abitazioni è consentito detenere combustibili in quantità strettamente necessarie per il riscaldamento e per gli usi domestici a condizione che tali sostanze siano detenute in idonei locali.

Le finestre ed aperture dei sotterranei o ripostigli prospicienti le strade e le aree pubbliche debbono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia allo scopo di impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai, sotterranei, ripostigli, gabbie delle scale ,corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno o cartono e qualsiasi altra materia di facile combustione.

Le disposizioni che procedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni di pane, pasticcerie, rosticcerie, trattorie e simili.

Art. 95

Divieto di accatastamento di materiale infiammabile nei cortili dei fabbricati

E' vietato accatastare o tenere accatastati, allo scoperto, nei cortili interclusi tra fabbricati legna, paglia, fieno e ogni altra materia facilmente infiammabile, salvo autorizzazione comunale da subordinarsi al positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.

Art. 96

Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali

All'interno del territorio Comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma salvo concessione di licenza della Competente Autorità.

Art. 97

Divieto di gettare nelle strade zolfanelli o altri oggetti accesi

Nelle strade, vie, piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli o altri oggetti accesi.

Art. 98
Trasporto di sostanze infiammabili

Il trasporto di liquidi e sostanze infiammabili e delle sostanze i cui vapori possano produrre esplosioni quali benzina, petroli, greggi, trementina, acquaragia, vernice alla essenza di trementina, etere solforico, solfuro di carbonio, alcool, alcoolici contenenti oltre il 60% di alcool deve avvenire con recipienti dei seguenti tipi:

- 1) Recipienti di latta a pareti piane della capacità di litri 20 (venti) richiusi in robuste cassa lignea in numero di due al massimo peso lordo complessivo sino a kg. 50 (cinquanta);
- 2) Recipienti a parete cilindrica in robusto lamierino zincato o stagnato a seconda della misura dei liquidi, con cerchiatura di rinforzo, della capacità sino a litri 200 (duecento) con tappo metallico apribile soltanto a mezzo chiave apposita o assicurato con piombo a suggello;
- 3) Recipienti in forte lamiera di ferra ribadita, zincata, stagnata con tappo di cui sopra, con peso lordo massimo di kg. 650 (seicentocinquanta) circa.
- 4) Recipienti di vetro i quali potranno avere la capacità superiore a litri 1 (uno) solo per quei liquidi che sono da considerarsi quali prodotti chimici puri.

Il trasporto degli oli minerali e carburanti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il trasporto di liquidi combustibili potrà avvenire con recipienti robusti e ben chiusi, senza l'osservanza di speciali prescrizioni.

Ciascun fusto o recipiente contenente materie infiammabili dovrà recare a grossi carattere l'indicazione della sostanza contenuta nonché la scritta "INFIAMMABILE".

Coloro che effettuano trasporto di materie infiammabili debbono avere cura che nessun fuoco libero sia portato in prossimità dei veicoli che le trasportano: le persone incaricate del carico dovranno astenersi dal fumare e da ogni altro atto che possa cagionare pericolo d'incendio.

Sono fatte salve le norme speciali in materia di trasporto di sostanze combustibili e infiammabili.

TITOLO VI
DELLE CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

Art. 99
Divieto di uso di fiamma libera

E' vietato l'uso della fiamma libera per la ricerca di fughe di gas anche in luoghi aperti, nonché qualsiasi atto che possa causare pericolo di incendi.

Art. 100
Impianti antincendio

I locali adibiti alla produzione, trasformazione, deposito, utilizzo, alienazione delle sostanze liquide i cui vapori possano produrre esplosioni infiammabili e combustibili sono subordinate alle prescrizioni dettate dal Comando Vigili del Fuoco. I depositi di materiale infiammabile, le autorimesse per uso privato o servizio pubblico debbono essere provvisti di idonei impianti antincendio conformi.

I predetti impianti dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza a cura e spesa dei proprietari o di coloro che esercitano taluna delle predette attività.

Art. 101
Divieto di accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi, anche se momentaneamente, sul suolo pubblico all'interno dell'abitato Comunale.

E' altresì proibito prima del 15 Agosto accendere fuochi di campagna a alla distanza minore di mt. 50 (cinquanta) dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.

E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

E' vietato inoltre dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle sedi stradali, fermo restando gli illeciti di cui al Nuovo Codice della Strada.

In caso di accensione di fuochi debbono comunque essere adottate tutte le cautele e le distanze necessarie a tutela della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di collaboratori sino a quando il fuoco sia spento.

Art. 102
Condotte fumarie

Le condotte fumarie dovranno essere costruite in conformità di quanto prescritto dai Regolamenti Comunali di Igiene e Edilizia e essere collocate a conveniente distanza dai travi, travicelli e da ogni altra struttura in legname.

Le condotte suddette dovranno essere periodicamente ripulite a cura dei proprietari e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo che non vi si accumuli fuliggine e dovranno essere installate con modalità tali da evitare pericolo di incendio.

La costruzione delle condotte deve essere eseguita in modo da evitare che le loro esalazioni rechino molestia ai vicini.

Art. 103
Immissioni fumose e maleodoranti

E' vietato fare uso di combustibili o trattare sostanze che possano emanare esalazioni insalubri o moleste.

E' fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare la diffusione di fumo, polveri o odori molesti, ancorchè tali esalazioni non costituiscano pericolo per la salute pubblica.

Gli impianti industriali dovranno altresì rispondere ai criteri dettati dalla normativa Statale e Regionale vigente in materia.

Art. 104
Modifiche ai fabbricati per evitare incendi

L'autorità comunale competente ogni qualvolta lo reputi opportuno potrà imporre ai proprietari delle case di abitazione, degli opifici, degli insediamenti industriali, dei magazzini, dei negozi e simili di eseguire tutte le opere di modifica ai fabbricati o locali stessi che, previa indicazione dei tecnici, verranno riconosciute necessarie a rimuovere il pericolo di incendio.

Art. 105
Dovere di cooperazione in caso di incendio

In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza o il Comando Polizia Municipale.

I presenti sono obbligati, se richiesti di cooperare all'opera di spegnimento nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle Competenti Autorità.

I Vigili del Fuoco, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Agenti della Polizia Municipale possono all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili occorrenti all'estinzione e i proprietari e conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio o l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

Gli Agenti di Polizia Municipale interdiranno l'accesso alla zona interessata dall'incendio.

I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono in ogni altro caso di calamità naturale.

TITOLO VIII

DEL COMMERCIO, ANNONA, ESERCIZI PUBBLICI, MESTIERI AMBULANTI

CAPO I

ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E NORME IGIENICHE

Art. 106

Disciplina del commercio

L'esercizio delle attività commerciali sia in sede fissa che ambulante è disciplinato dalle normative Statali e Regionali vigenti in materia, alle quali è fatto integrale rimando.

Art 107

Requisiti dei locali di vendita

I locali ove viene esercitato il commercio debbono essere reputati igienicamente idonei dalla Competente Autorità Sanitaria, specie presso gli alimentaristi ed i pubblici esercenti.

L'esercizio deve essere arredato con proprietà e decoro in relazione al tipo di commercio che si esercita.

I locali di vendita e quelli accessori debbono essere tenuti nella massima pulizia; così pure le vetrine, gli arredi, gli attrezzi e gli utensili e quant'altro destinato alla vendita.

L'autorizzazione alla vendita, se richiesta dalla norma, deve essere esposta in modo ben visibile nell'esercizio ed essere esibita a ogni richiesta delle forze dell'ordine.

Art. 108

Obbligo igiene personale per maneggiare cibi od alimentari

E' fatto divieto alle persone addette alla vendita di generi di pasticceria, pani, formaggi nonché di ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza cottura, non confezionata e non contenuta in involucri protettivi di manipolare gli stessi prodotti senza aver cura dell'igiene delle mani e dei vestiti richiesti dalla normativa sanitaria.

Art. 109

Divieto al pubblico di toccare sostanze alimentari

E' vietato far toccare al pubblico prodotti di pasticceria sfusi, pani, formaggi, frutta e ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza cottura.

E' obbligo degli esercenti informare la clientela .

Art. 110

Divieto di tenere animali in locali destinati alla vendita di sostanze alimentari

E' vietato tenere cani, gatti e altri animali in locali destinati alla produzione, trasformazione, cottura, confezionamento e vendita di sostanze alimentari.

Art. 111
Servizi igienici pubblici

E' fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi quali caffè, bar, ristoranti, gelaterie e simili di tenere in buono stato di manutenzione e nella massima pulizia i servizi igienici.

E' fatto altresì obbligo ai titolari dei predetti esercizi di non rifiutare l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta.

CAPO II

Disposizioni per i mestieri ambulanti

Art. 112
Norme d'esercizio

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare la Legge e i Regolamenti vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

E' vietato ai venditori ambulanti, agli esercenti mestieri ambulanti e girovaghi, importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi nonché disturbare i passanti o disturbare la loro attenzione con grida e schiamazzi.

Sono ammessi gli imbonitori presso le aree mercatali, purchè non arrechino disturbo agli altri commercianti.

I giostrai e gestori di spettacoli viaggianti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo; essi dovranno inoltre moderare il volume di apparecchiature per la riproduzione di suoni sì da non recare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, fatta salva l'osservanza delle disposizioni a tutela di quest'ultima di cui alla vigente normativa e al presente Regolamento.

E' vietato ai venditori ambulanti, agli esercenti mestieri ambulanti o girovaghi di esercitare le loro attività in località diverse da quelle consentite dall'autorità comunale competente, la quale, con apposita ordinanza, provvederà ad individuare le aree pubbliche ove è ammessa l'attività, attenendosi a tal fine a ragioni di pubblica sicurezza, all'assenza di pericoli per la circolazione stradale e privilegiando le zone del territorio ove sia mancante o carente l'offerta di commercio in sede fissa.

TITOLO IX

DELLE AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA

Art. 113
Rimando al Regolamento per il servizio pubblico degli autoveicoli da piazza

La materia è disciplinata da apposito e specifico Regolamento da emanarsi in conformità ai criteri dettati dalla Regione Piemonte o dall'amministrazione Provinciale

Art.114
Obbligo per gli esercenti trasporto di persone in servizio da piazza di osservare le norme del Codice della Strada

E' fatto obbligo a coloro che esercitano servizio taxi di attenersi alle norme di cui al Nuovo Codice della Strada e normative correlate.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I NORME PARTICOLARI

Art. 115

Questue, raccolte di fondi e collette

Le raccolte di fondi, oggetti, le collette e questue dovranno avvenire nel rispetto delle norme di cui alle vigenti Leggi di Pubblica Sicurezza o, in subordine, nel rispetto delle disposizioni comunali in tema di sicurezza pubblica ed occupazione di spazi pubblici per il preciso scopo della raccolta di fondi, ivi comprese le Associazioni ONLUS.

Per le dette raccolte di fondi non è consentito di agire in aree in prossimità o corrispondenza di ospedali, ambulatori medici, chiese, cimiteri.

Art. 116

Carovane di nomadi e girovaghi

Le carovane di nomadi e girovaghi potranno sostare esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate e a tal fine destinate dall'autorità comunale competente e previo preventivo permesso della stessa Autorità da accordarsi di volta in volta.

Art. 117

Divieto di lavare veicoli sulla pubblica via

E' vietato il lavaggio di veicoli lungo pubbliche vie, strade o piazze.

Art. 118

Guasti o imbrattamenti

E' vietato in qualsiasi modo di guastare, manomettere o imbrattare edifici, manufatti e simili, pubblici e privati.

Art. 119

Tutela degli animali

Sono vietati l'abbandono di animali, il loro impiego quando per età o condizioni fisiche non siano idonei a lavorare, i giochi e le manifestazioni sportive che comportino strazio e uccisione di animali ad eccezione della attività venatoria nel rispetto delle norme che la regolano, le sevizie nel trasporto di bestiame, l'accecamento di uccelli, le inutili torture e fatiche da ogni specie di animali e ogni atto di crudeltà ai danni degli stessi.

Coloro che tengono presso di sé animali debbono avere cura dei medesimi, assicurare loro idonee condizioni di vita e adottare tutte le misure di profilassi per evitare eventuali danni alla salute pubblica.

È fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di tutela degli animali.

Art. 120

Espurgo di fognature e pozzi neri

Il trasporto di materie liquide e solide proveniente dall'espurgo di fognature, acquai e simili, dovrà effettuarsi nel rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento d'Igiene e normative pertinenti, alle cui sanzioni si fa espressamente rimando.

Art. 121
Trasporto di letame

Il trasporto di letame dovrà effettuarsi con veicoli o mezzi chiusi, autorizzati, comunque idonei a evitarne dispersione e esalazioni maleodoranti, fatte salve le prescrizioni dettate dal vigente Regolamento d'Igiene.

Art. 122
Divieto di otturare il corso di ruscelli o rigagnoli

E' vietato di otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque corsi d'acqua.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 123
Penalità

Le fattispecie di violazioni in relazione alle quali sarà ammessa la conciliazione in via breve all'atto della contestazione, consentiranno al trasgressore di avvalersi di tale possibilità pagando all'Agente, che rilascerà quietanza con effetto liberatorio, la somma corrispondente al terzo del massimo edittale comminato per la violazione ovvero al doppio del minimo se più favorevole, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

In caso di fattispecie di violazioni in relazione alle quali non è consentita la conciliazione in via breve o qualora il trasgressore non intenda avvalersene oppure non vi sia stata contestazione immediata, il trasgressore potrà effettuare entro sessanta giorni dalla data della notificazione dell'illecito, pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo del massimo o al doppio del minimo edittale se più favorevole.

La conciliazione in via breve è sempre esclusa qualora il fatto abbia cagionato danni a terzi o al Comune, oppure abbia rifiutato, nei confronti di chi accerta e contesta, di dichiarare le proprie generalità.

Art. 124
Procedura di accertamento e contestazione delle violazioni al presente Regolamento

L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento competono agli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Qualora non abbia luogo la conciliazione in via breve, l'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito processo verbale contenente, oltre alla indicazione della norma violata, la sommaria descrizione del fatto le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido o, nel caso di trasgressore minore, le generalità degli esercenti la potestà parentale o degli affidatari, l'indicazione, nei limiti minimo e massimo, della sanzione, le modalità e tempi del pagamento, l'ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato, l'indicazione dell'Autorità alla quale far prevenire eventuali scritti difensivi e il termine entro il quale questi ultimi debbono pervenire.

Art. 125
Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

E' facoltà dell'Autorità Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per la esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

Art. 126
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che abroga ogni precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in queste contenute, entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare con la quale si è provveduto alla sua approvazione.

ART. 127
Autorità comunale competente

Nel momento in cui nelle discipline del presente Regolamento viene indicata : “l’autorità comunale competente” questa sarà corrispondente, di volta in volta a seconda della normativa nazionale vigente, al Sindaco per le questioni ad egli ascritte in materia di sanità od igiene, oppure al Responsabile del Servizio competente per tutti gli altri casi previsti dal D.Lgs. 267/2000.

INDICE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 Ispezioni.
- Art. 3 Obbligo di cessazione del fatto abusivo e ripristino dello stato di fatto.
- Art. 4 Violazione commessa dal minore.
- Art. 5 Principi generali in materia di sanzioni amministrative.
- Art. 6 Ambito di efficacia spaziale.

TITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 Nozione di suolo pubblico. .
- Art 8 Occupazione suolo pubblico.
- Art. 9 Carico e scarico mobili.
- Art. 10 Tende solari.

- Art. 11 Sporgenza e altezza degli infissi.
- Art. 12 Manomissioni e danneggiamenti del suolo Pubblico.
- Art. 13 Occupazione di suolo pubblico e sottosuolo con condutture di energia elettrica, del gas e con linee telefoniche.
- Art. 14 Modalità per il carico e lo scarico delle merci.
- Art. 15 Esposizioni di merci all'interno di negozi.
- Art. 16 Modalità in caso di pioggia.
- Art. 17 Collocazione di cartelli, frecce e simili.
- Art. 18 Scarichi accidentali.

CAPO II

NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 19 Insudiciamento del suolo pubblico.
- Art. 20 Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali.
- Art. 21 Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini.
- Art. 22 Neve e gelo sui marciapiedi.

CAPO III

STRADE, VIALI, GIARDINI, MONUMENTI, EDIFICI

- Art. 23 Atti vietati sul suolo pubblico.
- Art. 24 Giuoco sulla pubblica via .
- Art. 25 Atti vietati nei giardini pubblici.
- Art. 26 Fontane pubbliche.
- Art. 27 Aree e zone vietate all'accesso dei cani.
- Art. 28 Divieto di distribuzione di volantini, opuscoli e simili.
- Art. 29 Striscioni pubblicitari.

- Art. 30 Pubblicità sonora.
- Art. 31 Collocazione di addobbi, festoni, luci, luminarie.
- Art. 32 Custodia dei veicoli.
- Art. 33 Spettacoli in luogo pubblico.
- Art. 34 Divieto di arresto di veicoli con motore acceso.

TITOLO II

DEI CANTIERI EDILIZI E DEI LAVORI SUL SUOLO PUBBLICO

- Art. 35 Omesso cartello sul luogo dei lavori.
- Art. 36 Obbligo di esibire il provvedimento amministrativo legittimante l'esecuzione delle opere.
- Art. 37 Divieto di getto di materiale di demolizione dai ponti di servizio.
- Art. 38 Cautele.
- Art. 39 Obbligo recinzione del cantiere.
- Art. 40 Interruzione circolazione stradale per lavori.

TITOLO IV

ORDINE, DECORO E QUIETE PUBBLICA

CAPO I

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

- Art. 41 Obbligo di condurre i cani al guinzaglio.
- Art. 42 Divieto di condurre i cani al guinzaglio da parte di ciclisti e motociclisti.
- Art. 43 Animali pericolosi.
- Art. 44 Animali incomodi al pubblico transito.

CAPO II

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

- Art. 45 Funzioni in luogo pubblico.
- Art. 46 Operazioni moleste.
- Art. 47 Annaffiamento.
- Art. 48 Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere.
- Art. 49 Oggetti verniciati di fresco.
- Art. 50 Cautele da adottarsi in caso di riparazioni tetti e sgombero neve.
- Art. 51 Battitura tappeti.
- Art. 52 Pulizia di locali pubblici.
- Art. 53 Lancio di oggetti.
- Art. 54 Pozzi, cisterne et similia.
- Art. 55 Protezione dei fori dei sotterranei.
- Art. 56 Cautele contro la caduta di oggetti.

CAPO III

DEL DECORO DELLE PERSONE E DEGLI EDIFICI

- Art. 57 Divieto di soddisfare esigenze corporali fuori dei luoghi deputati.
- Art. 58 Luoghi di decenza.
- Art. 59 Manutenzione degli edifici.
- Art. 60 Manutenzione canali di gronda.
- Art. 61 Manutenzione delle insegne.
- Art. 62 Divieto di affiggere stampati sui muri esterni degli edifici.
- Art. 63 Rami protesi sulla pubblica via.
- Art. 64 Lavatura di panni, esposizione di oggetti da finestre, terrazzi e simili.
- Art. 65 Concimazione di giardini e orti.

CAPO III

DEL DECORO DELLE PERSONE E DEGLI EDIFICI

- Art. 66 Atti contrari alla quiete pubblica.
- Art. 67 Abuso di strumenti sonori.
- Art. 68 Suono delle campane.
- Art. 69 Rumori nelle case.
- Art. 70 Uso di apparecchi atti a riprodurre suoni nei pubblici esercizi.
- Art. 71 Cantanti, suonatori ambulanti, saltimbanchi, giocolieri e simili.
- Art. 72 Animalo molesti.
- Art. 73 Bande e fanfare.
- Art. 74 Rumori molesti prodotti da veicoli.
- Art. 75 Manifestazioni sportive, gare, prove.
- Art. 76 Carico e scarico materiale causante rumori.
- Art. 77 Esercizio di mestieri, arti e industrie.
- Art. 78 Autorizzazione all'esercizio di attività rumorose.
- Art. 79 Revoca dell'autorizzazione.
- Art. 80 Prescrizioni particolari per l'impianto di macchinari.
- Art. 81 Subingresso nell'esercizio.
- Art. 82 Orario per l'esercizio delle attività rumorose.
- Art. 83 Ispezioni negli esercizi.

TITOLO V

DELLA SICUREZZA E4 DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I

SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

- Art. 84 Manutenzione dei tetti, cornicioni e simili.
- Art. 85 Costruzioni pericolanti.
- Art. 86 Illuminazione di porte, scale anditi.

CAPO II
NORME PARTICOLARI

- Art. 87 Minori.
- Art. 88 Divieti vari.
- Art. 89 Motori o apparecchi pericolosi.
- Art. 90 Esplosione di petardi, mortaretti e simili.

TITOLO VI
DELLE SOSTANZE COMBUSTIBILI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVE

- Art. 91 Produzione, trasformazione, vendite esplosive, infiammabili, combustibili.
- Art. 92 Obbligo di esibire il "Certificato di prevenzione incendi.
- Art. 93 Requisiti dei depositi e locali di vendita dei combustibili.
- Art. 94 Detenzione di combustibili in edifici residenziali.
- Art. 95 Divieto di accatastamento di materiale infiammabile nei cortili dei fabbricati.
- Art. 96 Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi d'artificio
- Art. 97 Divieto di gettare nelle strade zolfanelli o altri oggetti accesi.
- Art. 98 Trasporto di sostanze infiammabili.

TITOLO VII
DELLE CAUTELE CONTRO GLI INCENDI

- Art. 99 Divieto di uso di fiamma libera.
- Art. 100 Impianti antincendio.
- Art. 101 Divieto di accensione di fuochi.
- Art. 102 Condotte fumarie.
- Art. 103 Immissioni fumose e maleodoranti.
- Art. 104 Modifiche ai fabbricati per evitare incendi.

Art. 105 Dovere di cooperazione in caso di incendio.

TITOLO VIII

DEL COMMERCIO, ANNONA, ESERCIZI PUBBLICI, MESTIERI AMBULANTI

CAPO I

ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI E NORME IGIENICHE

Art. 106 Disciplina del commercio.

Art. 107 Requisiti dei locali di vendita.

Art. 108 Obbligo alle persone addette alla vendita di
sostanze alimentari, di curare l'igiene delle mani.

Art. 109 Divieto al pubblico di toccare sostanze alimentari.

Art. 110 Divieto di tenere animali in locali destinati alla
vendita di sostanze alimentari.

Art. 111 Servizi igienici di pubblici esercizi.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Art. 112 Norme d'esercizio.

TITOLO IX

DELLE AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO DA PIAZZA

Art. 113 Rimando al Regolamento per il servizio pubblico degli
autoveicoli da piazza.

Art. 114 Obbligo per gli esercenti trasporto di persone in
Servizio da piazza di osservare le norme del Codice
della strada.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I
NORME PARTICOLARI

Art. 115 Questue, raccolte di fondi e collette.

Art. 116 Carovane di nomadi e girovaghi.

Art. 117 Divieto di lavare veicoli sulla pubblica via.

Art. 118 Guasti o imbrattamenti.

Art. 119 Tutela degli animali.

Art. 120 Espurgo di fognature e pozzi neri.

Art. 121 Trasporto del letame.

Art. 122 Divieto di otturare il corso dei ruscelli o
rigagnoli.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 123 Penalità.

Art. 124 Procedura di accertamento o contestazione delle
violazioni al presente Regolamento.

Art. 125 Norme per l'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 126 Entrata in vigore.

Art. 127 Autorità comunale competente